

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 7-688

L.R. 12/17. Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Sant'Antonio Abate" con sede nel Comune di Trino (Vc): trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Antonio Abate".

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Sant’Antonio Abate (nel seguito: I.P.A.B.) con sede nel Comune di Trino (Vc), disciplinata come tale e confermata nella sua sottoposizione alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 in forza del D.P.R. datato 18/05/1961, venne originariamente eretta in Ospedale sul finire del XVI° secolo e gestita dal 1° dicembre 1753 dalla Confraternita del Santissimo Sacramento ed Apostoli. Con successive Regie Patenti del 30 luglio 1765 l’Ospedale sotto il titolo di Sant’Antonio Abate, fu unito alla locale Congregazione di Carità di Trino e con Regie Patenti del 2 settembre 1788 ed atto giudiziale del 6 marzo 1790 fu accordato anche al Priore della Confraternita di San Lorenzo il ruolo di membro nato della Congregazione di Carità. L’Ospedale continuò ad essere amministrato dalla Congregazione di Carità di Trino in virtù del Regio Brevetto 5 settembre 1846, della Sovrana Risoluzione 19 giugno 1847 e del Regio Decreto 13 ottobre 1849, confermando la qualità di membri nati della Congregazione ai Priori della Confraternita del Santissimo Sacramento ed Apostoli e della Confraternita di San Lorenzo ed essendo gestito nel corso di quegli anni, dapprima, ai sensi del Regio Editto 24 dicembre 1836 e, successivamente, ai sensi della Legge 3 agosto 1862 n. 753 e della Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Con regio Decreto del 18 aprile 1938 la gestione dell’Ospedale venne affidata ad una autonoma amministrazione decentrata dall’Ente Comunale di Assistenza - ente nel quale era confluita la Congregazione di Carità, ai sensi della L. 847/1937. Infine, con Decreto del Prefetto della Provincia di Vercelli del 25 aprile 1939 l’Ospedale venne classificato tra le Infermerie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del R.D. n. 1631 del 30 settembre 1938, prima di essere confermato nella sua qualificazione come I.P.A.B. ai sensi del sopracitato D.P.R. del 1961;

con D.G.R. n. 17- 6647 del 23/03/2018, lo Statuto dell'I.P.A.B. è stato da ultimo oggetto di una recente revisione che ha interessato principalmente le seguenti tematiche:

- la denominazione che è stata aggiornata da I.P.A.B. "Infermeria S. Antonio Abate" a I.P.A.B. "Sant'Antonio Abate";
- l'aggiornamento degli articoli relativi allo scopo ed ai mezzi di cui è stata fornita una descrizione maggiormente adeguata all'evoluzione dei tempi;
- l'introduzione dell'articolo relativo al "Patrimonio";
- la modifica dell'articolo riferito alla composizione del Consiglio di Amministrazione con il quale è stato ridotto a cinque membri il numero di componenti dell'organo amministrativo, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010;
- l'introduzione della figura del Segretario Direttore in attuazione della D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i.;

l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con la sopra citata D.G.R. n. 17- 6647 del 23/03/2018, ha per scopo: *"...gestire ed erogare, in forma diretta o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici (ASL, Regione Piemonte, Comune) o privati, servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitari in regime residenziale e/o semiresidenziali destinati a persone anziane(...)."*;

il Presidente dell'I.P.A.B., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 18/09/2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'I.P.A.B. in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, pervenuta a questa Amministrazione in data 20/09/2019 (prot. 41863/XST020 del 20/09/2019), in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 2.360.941,11, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

rilevato che a seguito della nota prot. 50656/A1512B dell'11/11/2019 della competente Struttura regionale, interruttiva dei termini di conclusione del procedimento di riordino e con la quale sono state avanzate richieste di integrazioni e modifiche di quanto prodotto, il Presidente e Legale rappresentante dell'IPAB ha trasmesso a parziale integrazione e modifica della deliberazione n. 34 del 18/09/2019 del C.d.A. dell'I.P.A.B. istante, la deliberazione n. 50 del 26/11/2019, acquisita al prot. 53732/A1512B del 27/11/2019, con la quale l'Ente provvedeva alla riapprovazione dello Statuto in virtù delle indicazioni fornite dal competente Settore Regionale, all'integrazione dell'inventario Beni Immobili originariamente prodotto con l'aggiornamento del valore catastale dei medesimi rivalutato ai fini IMU come richiesto, alla sostituzione e riapprovazione integrale dell'Inventario dei Beni Mobili e dei Beni Mobili di Pregio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona approvato con la precedente e sopra citata deliberazione n. 34 del 18/09/2019, provvedendo inoltre a chiarire definitivamente le imputazioni ed il valore della dotazione patrimoniale indisponibile e disponibile dell'Ente ed, infine, fornendo delucidazioni e chiarimenti documentati rispetto ad ulteriori tematiche sollevate dal competente settore regionale;

l'I.P.A.B., nel rispetto del proprio statuto, eroga servizi socio assistenziali e sanitari integrati a persone anziane non autosufficienti e autosufficienti ed è autorizzata al funzionamento in regime definitivo e accreditata per nr. 80 posti letto R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) e per 30 posti R.A. (Residenza Assistenziale – Casa di Riposo), come da relazione acquisita agli atti.

Vista la nota della Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità, prot. 50656/A1512B dell'11/11/2019, con la quale – tra l'altro - il Comune di Trino (Vc) è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta I.P.A.B., ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L.R. 12/2017.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Trino (Vc) non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo statuto da ultimo approvato con deliberazione n. 50 del 26/11/2019 è stato valutato dal Settore regionale competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata;
- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli 41863/XST020 del 20/09/2019 e 53732/A1512B del 27/11/2019, è stata presentata in conformità alle modalità di cui alle DD.G.R. n. 15-6460 e n. 16-6461 entrambe del 09/02/2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli art. 4 comma 4 e 8 comma 2 della L.R. 12/2017;
- l'inventario dei beni immobili e mobili è stato correttamente approvato in virtù del combinato disposto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 18/09/2019 e n. 50 del 26/11/2019.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di trasformare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 8, comma 2, della L.R. 12/2017, l'I.P.A.B. denominata "Sant'Antonio Abate" in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona “S. Antonio Abate”, con sede nel Comune di Trino (Vc) approvandone lo statuto proposto composto di 18 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell'ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

“S. ANTONIO ABATE ” DI TRINO

STATUTO

Capo I

ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1

Origine

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ S. Antonio Abate” (nel seguito Azienda) e' ente pubblico non economico, senza finalita' di lucro, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali.

L'Azienda venne eretta quale Ospedale sul finire del secolo XIV e fu ristorata il 1° dicembre 1753 dalla Confraternita del Santissimo Sacramento ed Apostoli.

Con Regie Patenti del 30 luglio 1765 l'Ospedale (allora detto “degli infermi”) sotto il titolo di Sant'Antonio Abate fu unito alla Congregazione di Carità (istituita in Trino il 13 ottobre 1720).

Con Regie Patenti del 2 settembre 1788 fu permesso alla Confraternita di San Lorenzo di cedere al detto Ospedale “la fabbrica ed i redditi del suo oratorio” e con atto giudiziale 6 marzo 1790 di accordare al Priore della stessa Confraternita la facoltà di membro nato.



L'Ospedale degli infermi venne quindi amministrato a tenore del Regio Editto 24 dicembre 1836.

Con il Regio Brevetto 5 settembre 1846, la Sovrana Risoluzione 19 giugno 1847 ed il Regio Decreto 13 ottobre 1849 l'amministrazione dell'Ospedale continuò ad essere affidata alla Congregazione di Carità di Trino confermando la qualità di membri nati effettivi della stessa Congregazione sia al Priore della Confraternita del Santissimo Sacramento ed Apostoli sia al Priore della Confraternita di San Lorenzo.

Amministrata poi ai sensi della Legge 3 agosto 1862 n. 753 e della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, la Congregazione di Carità fu sostituita nel 1937 dall'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) e con Regio Decreto 18 aprile 1938 venne costituita una amministrazione autonoma dell'Ospedale decentrandolo dall'E.C.A..

Con decreto del Prefetto di Vercelli del 25 aprile 1939, l'Ospedale degli infermi venne classificato fra le "Infermerie", ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 R. D. 30 settembre 1938 n. 1631.

L'Azienda ha sede legale nel Comune di Trino.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definiti dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà dei fondatori e donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.



Art. 2

Scopo

Lo scopo dell'Azienda è quello di programmare, organizzare, gestire ed erogare, in forma diretta o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici (ASL, Regione Piemonte, Comune) o privati, servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitari in regime residenziale e/o semiresidenziale destinati a persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza.

Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito Regolamento di Organizzazione da approvare con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reclutamento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.



Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario, riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- Beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile)
- Beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari (patrimonio disponibile)
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni di contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 5

Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- le rette corrisposte dagli Ospiti ed i proventi derivanti dai servizi offerti.;
- le quote sanitarie pagate dalle ASL per i ricoveri in convenzione;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.



Capo II
DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 6
Organi dell'Azienda

Sono Organi dell'Azienda:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente

Art. 7
Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni, composto da cinque membri, compreso il Presidente, e nominati come segue:

- 1 membro e' nominato dalla Regione;
- 2 membri sono nominati dal Comune di Trino;
- 2 membri sono nominati dalle Confraternite del Santissimo Sacramento e di San Lorenzo nelle persone dei loro Priori quali membri nati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per non piu' di due mandati consecutivi, tranne i membri nati.

Il Consiglio di **Amministrazione**, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto resterà in carica fino a che non si sia insediato, in base alle disposizioni di legge vigenti, il nuovo organo amministrativo.



Entro 15 giorni dalla notifica della nomina ai nuovi Consiglieri e all'Azienda, i componenti del Consiglio di Amministrazione neo nominati sono convocati dal Presidente uscente per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio.

I Consiglieri che, senza un giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri possono essere delegati per l'espletamento di incarichi, preferibilmente su questioni per le quali hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente,

Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno ogni due mesi e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e le eventuali variazioni di bilancio; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su convocazione del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da comunicare ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con



l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare, ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del Direttore – Segretario e dell'Organo di Revisione;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.



Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche dello Statuto, delle fusioni, degli atti di disposizione dei beni immobili e dell'estinzione dell'Azienda, ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro parenti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 11

Delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore - Segretario dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le Deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione all'Albo della stessa per 15 giorni consecutivi, e rimangono archiviate in un apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico, e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli



atti la cui efficacia e' subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- la legale rappresentanza dell' Azienda;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei Dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine. .
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con analoghi poteri.

Art.13

Il Direttore Segretario

Il Direttore - Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di Organizzazione.

Il Direttore – Segretario dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.



Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

L'ammontare effettivo dei compensi del Direttore – Segretario dovrà essere definito tenendo conto della qualifica, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore - Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore – Segretario tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i., qualora le due figure coincidano.



Capo III

REVISIONE DEI CONTI

Art. 14

Organo di revisione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Revisione, costituito da un componente, che dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organo di Revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio di Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

CAPO IV

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.



Art. 16

La Tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione

Art. 17

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore – Segretario e del Funzionario dell'Amministrazione all'uopo delegato dal Direttore - Segretario stesso.

Capo V

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

